



COMUNE DI VEDANO OLONA  
*PROVINCIA DI VARESE*

# Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25 luglio 2013



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**Indice**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Esenzioni

**TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

**TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,  
CONTENZIOSO**

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie

Allegati:

All. A: Categorie di utenze non domestiche



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal *“Regolamento consortile per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata”* approvato con delibera consiliare n. 17, del 11 maggio 2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

**Articolo 3 – Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Nelle more della emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dall'art. 195, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente, tra gli altri, la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani sono quelli stabiliti dalla delibera consiliare n. 23, del 21/05/1998, già sottoposta al parere favorevole della Direzione generale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, avente ad oggetto: *“Determinazione in ordine all’esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani”*, adottata in conformità alla disciplina di cui alla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, attualmente unica disciplina di riferimento in materia di assimilabilità dei rifiuti.

**Articolo 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

**Articolo 5 – Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 6 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;





**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. Per le utenze non domestiche la presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**Articolo 7 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Articolo 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**Articolo 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile oppure di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

**Articolo 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono soggette al tributo:
  - a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 20%:

- attività di produzione di prodotti chimici, farmaceutici e conciari
  - attività di galvanotecnica
  - attività di produzione e/o assemblaggio macchine e/o officine meccaniche e/o lavorazioni prodotti metallici, siderurgici, fonderie
  - attività di carrozzeria e/o sostituzione vetri automezzi
  - attività di lavanderia
  - attività di tintoria e/o stamperia e/o finissaggio
  - attività di autofficina ed elettrauto
  - attività di falegnameria
  - attività di vendita riparazione gomme automezzi
  - attività di lavorazione materie plastiche e/o gomma
  - attività di tipografia e/o eliografica
  - attività di produzione e/o assemblaggio apparecchiature elettriche ed elettroniche
  - attività di fabbro e lattoniere
  - attività di tessitura, filatura, confezionamento abbigliamento e calzature
  - attività non riconducibili alle tipologie dell'elenco sopra riportato
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;



**COMUNE DI VEDANO OLONA**  
*PROVINCIA DI VARESE*

b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

**Articolo 11 – Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario, fino a 0,49, al metro quadro inferiore.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina oppure, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

**TITOLO III – TARIFFE**

**Articolo 12 – Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno tre mesi (30 settembre) prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) limitatamente alla parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili oppure derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**Articolo 13 – Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

**Articolo 14 – Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in





**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, nella misura percentuale massima del 30% dei costi variabili di gestione.

**Articolo 15 – Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**Articolo 16 – Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

**Articolo 17 – Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici domestiche oppure le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente oppure, in mancanza, quello di un'unità ogni 70 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore) secondo la seguente tabella:

Superficie		Componenti convenzionali
da mq	a mq	
0	70	1
70,1	120	2
120,1	150	3
150,1	200	4
200,1	250	5
oltre 250		6

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o



## COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO PROVINCIA DI VARESE

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento oppure, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

### **Articolo 18 – Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Articolo 19 – Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

**Articolo 20 – Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**Articolo 21 – Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche oppure per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**Articolo 22 – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

**TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

**Articolo 23 – Riduzioni per le utenze domestiche**

1. . La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
  - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il mese di febbraio, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la detenzione dell'apposito contenitore. Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici mediante sopralluogo nel sito comunicato per verificare l'effettivo e costante utilizzo dell'impianto di compostaggio. Il mancato utilizzo comporta l'immediata sospensione dell'agevolazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**Articolo 24 – Riduzioni per le utenze non stabilmente attive**

1. Per “utenze non stabilmente attive” riferite alle utenze non domestiche si intendono i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale o uso non continuativo ma ricorrente, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare, come risultante dal titolo legittimante l'esercizio dell'attività.
2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione, risultante dall'atto autorizzatorio oppure, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

**Articolo 25 – Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante





**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
  3. La riduzione della tariffa è proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, ed è determinata in base ai seguenti coefficienti:
    - a) riduzione pari al 20 % nel caso di avvio al recupero di una quota compresa tra il 25% ed il 50 % dei rifiuti prodotti;
    - b) riduzione pari al 40 % nel caso di avvio al recupero di una quota superiore al 50 % dei rifiuti prodotti.
  4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, corredato dalla documentazione ivi prevista. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
  5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

**Articolo 26 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Per quanto attiene la corretta individuazione dei limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, della forma organizzativa e delle modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei criteri per la determinazione delle distanze massime di collocazione dei contenitori, delle relative capacità minime da assicurare in



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

relazione all'entità ed alla tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al vigente *“Regolamento consortile per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata”*.

2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, il tributo è dovuto nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita:
  - riduzione al 20% per distanze fino a 500 metri;
  - riduzione al 30% per distanze da 501 metri fino a 1000 metri;
  - riduzione al 40% per distanze superiori a 1000 metri.
3. Le distanze, così come indicate al comma precedente, devono essere determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o, di fatto, servita.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. Il tributo è, in ogni caso, applicato per intero, anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, detto servizio è attuato.
6. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, oppure di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



**COMUNE DI VEDANO OLONA**  
*PROVINCIA DI VARESE*

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo.

**Articolo 27 – Agevolazioni**

1. Il Comune annualmente, in sede di approvazione del Piano finanziario di cui al precedente art. 12, può accordare, ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, una particolare agevolazione mediante la concessione di un sussidio per il pagamento del tributo, limitatamente ai locali direttamente abitati.
2. I soggetti che hanno titolo alla concessione del sussidio sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare o abitativo, nulla-tenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensione sociale o di trattamento equipollente e le persone assistite in modo permanente dal Comune.
3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**Articolo 28 – Esenzioni.**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) i locali e le aree utilizzate dal Comune di Vedano Olona;
  - b) le scuole statali in misura corrispondente alle superfici non coperte dal contributo MIUR di cui al precedente art. 20;
  - c) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - d) i locali e le aree utilizzati dalla Parrocchia per le attività di catechesi.



**COMUNE DI VEDANO OLONA**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

**Articolo 29 – Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, come prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 20.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**Articolo 30 – Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,  
CONTENZIOSO**

**Articolo 31 – Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

**Articolo 32 – Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 30 del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**Articolo 33 – Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici oppure a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

**Articolo 34 – Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a:





**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- a) otto rate trimestrali di pari importo, per le somme complessivamente dovute indicate negli avvisi, comprese di sanzioni e interessi, inferiori ad € 5.000,00.=;
  - b) dodici rate trimestrali di pari importo, per le somme complessivamente dovute indicate negli avvisi, comprese di sanzioni e interessi, superiori ad € 5.000,00.=.
4. Nei casi previsti alla lett. b) del precedente comma, l'utente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art. 38-bis d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633.
  5. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
  6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**Articolo 35 – Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa oppure per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**Articolo 36 – Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti, di regola, nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.
2. Ove il Comune non approvi, prima della scadenza delle singole rate, le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento dovrà essere eseguito utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

3. I termini di versamento della tariffa sono differiti di sei mesi, per gli eredi, nel caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento.
4. La Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento del tributo per tutte le utenze o limitatamente ad alcune categorie di utenza.
5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, oppure tramite il modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

**Articolo 37 – Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

**Articolo 38 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Articolo 39 – Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a cinque euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 17, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

**Articolo 40 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 41 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

**Articolo 42 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**COMUNE DI VEDANO OLONA**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**Articolo 43 – Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini della previgente forma di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento.



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**ALLEGATO A**

**Classificazione delle attività economiche**

**1 0 Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

- 1 1 Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- 1 2 Associazioni o istituzioni politiche
- 1 3 Associazioni o istituzioni culturali
- 1 4 Associazioni o istituzioni sindacali
- 1 5 Associazioni o istituzioni previdenziali
- 1 6 Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- 1 7 Associazioni o istituzioni benefiche
- 1 8 Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- 1 9 Associazioni o istituzioni religiose
- 1 10 Scuole da ballo
- 1 11 Sale da gioco
- 1 12 Sale da ballo e da divertimento
- 1 13 Musei e gallerie pubbliche e private
- 1 14 Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- 1 15 Scuole parificate di ogni ordine e grado
- 1 16 Scuole private di ogni ordine e grado
- 1 17 Scuole del pre obbligo pubbliche
- 1 18 Scuole del pre obbligo private
- 1 19 Locali dove si svolgono attività educative
- 1 20 Centri di istruzione e formazione lavoro
- 1 21 Aree scoperte in uso

**2 0 Classe 2 - Cinematografi e teatri**

- 2 1 Cinema
- 2 2 Teatri
- 2 3 Locali destinati a congressi convegni
- 2 4 Aree scoperte in uso

**3 0 Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**

- 3 1 Autorimesse in genere
- 3 2 Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- 3 3 Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
- 3 4 Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
- 3 5 Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
- 3 6 Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- 3 7 Magazzino deposito in genere senza vendita
- 3 8 Magazzini deposito di stoccaggio
- 3 9 Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
  
- 4 0 Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**
- 4 1 Campi da calcio
- 4 2 Campi da tennis
- 4 3 Piscine
- 4 4 Bocciodromi e simili
- 4 5 Palestre ginnico sportive
- 4 6 Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- 4 7 Distributori carburanti
- 4 8 Aree scoperte distributori carburante
- 4 9 Campeggi
  
- 5 0 Classe 5- Stabilimenti balneari**
- 5 1 Stabilimenti balneari
  
- 6 0 Classe 6 - Esposizioni, autosaloni**
- 6 1 Saloni esposizione in genere
- 6 2 Gallerie d'asta
- 6 3 Aree scoperte in uso
  
- 7 0 Classe 7 - Alberghi con ristorante**
- 7 1 Alberghi con ristorante
- 7 2 Aree scoperte in uso
  
- 8 0 Classe 8 - Alberghi senza ristorante**
- 8 1 Ostelli per la gioventù
- 8 2 Foresterie
- 8 3 Alberghi diurni e simili
- 8 4 Alberghi
- 8 5 Locande
- 8 6 Pensioni
- 8 7 Affittacamere e alloggi
- 8 8 Residences
- 8 9 Case albergo
- 8 10 Bed and Breakfast
- 8 11 Aree scoperte in uso





**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**9 0 Classe 9 - Case di cura e riposo**

- 9 1 Soggiorni anziani
- 9 2 Case di cura e riposo
- 9 3 Case per ferie
- 9 4 Colonie
- 9 5 Caserme e carceri
- 9 6 Collegi ed istituti privati di educazione
- 9 7 Collettività e convivenze in genere
- 9 8 Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

**10 0 Classe 10 - Ospedali**

- 10 1 Ospedali

**11 0 Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali**

- 11 1 Enti pubblici
- 11 2 Amministrazioni autonome dello Stato: Ferrovie, Strade, Monopoli
- 11 3 Studi legali
- 11 4 Studi tecnici
- 11 5 Studi ragioneria
- 11 6 Studi sanitari
- 11 7 Studi privati
- 11 8 Uffici assicurativi
- 11 9 Uffici in genere
- 11 10 Autoscuole
- 11 11 Laboratori di analisi
- 11 12 Agenzie di viaggio
- 11 13 Ricevitorie lotto totip totocalcio
- 11 14 Internet point
- 11 15 Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
- 11 16 Emittenti radio tv pubbliche e private
- 11 17 Aree scoperte in uso

**12 0 Classe 12 - Banche ed istituti di credito**

- 12 1 Istituti bancari di credito
- 12 2 Istituti assicurativi pubblici
- 12 3 Istituti assicurativi privati
- 12 4 Istituti finanziari pubblici
- 12 5 Istituti finanziari privati
- 12 6 Aree scoperte in uso



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**13 0 Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

- 13 1 Librerie
- 13 2 Cartolerie
- 13 3 Bazar
- 13 4 Abbigliamento
- 13 5 Pelletterie
- 13 6 Pelliccerie
- 13 7 Elettrodomestici
- 13 8 Materiale elettrico
- 13 9 Apparecchi radio tv
- 13 10 Articoli casalinghi
- 13 11 Giocattoli
- 13 12 Colori e vernici
- 13 13 Articoli sportivi
- 13 14 Calzature
- 13 15 Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- 13 16 Mobili
- 13 17 Materiale idraulico
- 13 18 Materiale riscaldamento
- 13 19 Prodotti di profumeria e cosmesi
- 13 20 Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
- 13 21 Negozi di mobili e macchine per uffici
- 13 22 Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
- 13 23 Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari
- 13 24 Aree scoperte in uso

**14 0 Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

- 14 1 Edicole giornali
- 14 2 Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- 14 3 Tabaccherie
- 14 4 Farmacie
- 14 5 Erboristerie
- 14 6 Articoli sanitari
- 14 7 Articoli di odontotecnica
- 14 8 Negozi vendita giornali
- 14 9 Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- 14 10 Aree scoperte in uso



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**15 0 Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

- 15 1 Gioiellerie e Orologerie
- 15 2 Pietre e metalli preziosi
- 15 3 Antiquariato
- 15 4 Negozi di filatelia e numismatica
- 15 5 Aree scoperte in uso negozi ecc.
- 15 6 Ceramica
- 15 7 Vetri e specialità veneziane
- 15 8 Strumenti musicali
- 15 9 Bigiotterie
- 15 10 Dischi e videocassette
- 15 11 Tessuti
- 15 12 Articoli di ottica
- 15 13 Articoli di fotografia
- 15 14 Negozi mercerie e filati
- 15 15 Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
- 15 16 Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
- 15 17 Aree scoperte in uso

**16 0 Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli**

- 16 1 Locali e aree mercati beni non alimentari
- 16 2 Banchi di beni non alimentari
- 16 3 Aree scoperte in uso

**17 0 Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

- 17 1 Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
- 17 2 Parrucchieri e barbieri
- 17 3 Aree scoperte in uso negozi barbieri alberghi diurni

**18 0 Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

- 18 1 Elettricista
- 18 2 Negozi pulitura a secco
- 18 3 Laboratori e botteghe artigiane
- 18 4 Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
- 18 5 Falegnamerie
- 18 6 Legatorie
- 18 7 Aree scoperte in uso



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**19 0 Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

- 19 1 Autofficine
- 19 2 Carrozzerie
- 19 3 Elettrauto
- 19 4 Officine in genere
- 19 5 Aree scoperte in uso

**20 0 Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**

- 20 1 Stabilimenti industriali
- 20 2 Aree scoperte in uso

**21 0 Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

- 21 1 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 21 2 Aree scoperte in uso

**22 0 Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

- 22 1 Ristoranti
- 22 2 Rosticcerie
- 22 3 Trattorie
- 22 4 Friggitorie
- 22 5 Self service
- 22 6 Pizzerie
- 22 7 Tavole calde
- 22 8 Agriturismo
- 22 9 Osterie con cucina
- 22 10 Attività rientranti nel comparto della ristorazione
- 22 11 Aree scoperte in uso

**23 0 Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie**

- 23 1 Mense popolari
- 23 2 Refettori in genere
- 23 3 Mense
- 23 4 Birrerie
- 23 5 Osterie senza cucina
- 23 6 Amburgherie
- 23 7 Aree scoperte in uso

**24 0 Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria**

- 24 1 Bar
- 24 2 Caffè
- 24 3 Bar pasticcerie



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAZIO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

- 24 4 Bar gelaterie
- 24 5 Aree scoperte in uso
- 24 6 Gelaterie
- 24 7 Pasticcerie
- 24 8 Aree scoperte in uso
  
- 25 0 Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**
- 25 1 Negozi confetterie e dolci in genere
- 25 2 Negozi generi alimentari
- 25 3 Panifici
- 25 4 Latterie
- 25 5 Macellerie
- 25 6 Salumerie
- 25 7 Pollerie
- 25 8 Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- 25 9 Bottiglierie, vendita vino
- 25 10 Locali vendita ingrosso generi alimentari
- 25 11 Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
  
- 26 0 Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**
- 26 1 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 26 2 Aree scoperte in uso
  
- 27 0 Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**
- 27 1 Negozi di frutta e verdura
- 27 2 Pescherie
- 27 3 Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
- 27 4 Negozi di fiori
- 27 5 Locali vendita serre
- 27 6 Aree scoperte in uso
  
- 28 0 Classe 28 - Ipermercati di generi misti**
- 28 1 Ipermercati di generi misti
- 28 2 Aree scoperte in uso
  
- 29 0 Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari**
- 29 1 Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
- 29 2 Posteggi di generi alimentari
- 29 3 Banchi di generi alimentari
- 29 4 Aree scoperte in uso



**COMUNE DI VEDUGGIO DEL LAGO**  
*PROVINCIA DI VARESE*

**30 0 Classe 30 - Discoteche, night club**

30 1 Night clubs

30 2 Ritrovi notturni con bar ristoro

30 3 Clubs privati con bar ristoro

30 4 Aree scoperte in uso